

# **Ordinanza della Cancelleria federale concernente gli emolumenti per la consegna di dati giuridici**

del 24 giugno 1999

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

visto l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza dell'8 aprile 1998<sup>1</sup> concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici,

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La Cancelleria federale preleva un emolumento per la consegna dei seguenti dati giuridici in forma elaborata e strutturata elettronicamente:

- a. Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU);
- b. Raccolta sistematica del diritto federale (RS);
- c. Foglio federale (FF);
- d. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC).

<sup>2</sup> Gli emolumenti sono fissati nell'allegato.

<sup>3</sup> Per la consultazione della RU, della RS, del FF e della GAAC su Internet, non sono prelevati emolumenti.

## **Art. 2**            Potestà sui dati

La potestà sui dati giuridici consegnati permane alla Cancelleria federale.

## **Art. 3**            Oneri

<sup>1</sup> Il contenuto dei dati giuridici consegnati non può essere modificato.

<sup>2</sup> Chiunque si procuri dati giuridici può, dietro remunerazione, trasmetterli o renderli accessibili a terzi in forma elaborata.

<sup>3</sup> I dati giuridici sono considerati elaborati segnatamente se:

- a. sono provvisti di commenti o di aggiunte analoghe;
- b. sono collegati con pubblicazioni del settore privato;
- c. sono integrati in sistemi di supporto alle decisioni o in banche dati.

RS 172.041.12

<sup>1</sup> RS 170.512.2

**Art. 4** Identificazione dei dati giuridici

<sup>1</sup> I dati giuridici consegnati devono, per poter essere trasmessi a terzi:

- a. essere modificati in modo che la loro presentazione grafica, in forma stampata o elettronica, permetta di distinguerli nettamente dalle pubblicazioni ufficiali della Cancelleria federale;
- b. essere configurati in modo che otticamente si distinguano nettamente dai commenti o da aggiunte analoghe;
- c. essere accompagnati dall'osservazione seguente:

«Questi dati giuridici sono stati forniti dalla Cancelleria federale svizzera il ... e sono aggiornati al ... . Solo la pubblicazione da parte della Cancelleria federale fa fede.»

<sup>2</sup> Le indicazioni date dalla Cancelleria federale in merito alla qualità dei dati giuridici forniti devono parimenti essere pubblicate.

<sup>3</sup> La pubblicità, l'imballaggio, il supporto informatico o il media elettronico non devono dare l'impressione che potrebbe trattarsi di una pubblicazione ufficiale.

<sup>4</sup> È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 5 giugno 1931<sup>2</sup> per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici.

**Art. 5** Emolumenti secondo il tempo impiegato

<sup>1</sup> Per le prestazioni non elencate nell'allegato, segnatamente per la consegna di dati giuridici in un altro formato o su un altro supporto informatico, la Cancelleria federale può prelevare un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato. L'emolumento ammonta a 80 franchi per ogni mezz'ora.

<sup>2</sup> D'intesa con il committente, la Cancelleria federale può fare eseguire i lavori da un terzo.

**Art. 6** Esenzione

Sono esentati dal pagamento dell'emolumento:

- a. le autorità dell'amministrazione federale centrale;
- b. i Cantoni e i Comuni, a condizione che accordino la reciprocità e utilizzino i dati giuridici solo per le proprie necessità;
- c. gli istituti di ricerca e gli istituti scolastici, a condizione che utilizzino i dati giuridici solo per l'insegnamento.

**Art. 7** Spese

Oltre agli emolumenti secondo il tempo impiegato, possono essere fatturate le spese seguenti:

<sup>2</sup> RS 232.21

- a. spese di porto, telefono e telefax;
- b. spese di viaggio e di trasporto;
- c. costi dei lavori che la Cancelleria federale fa eseguire da terzi.

**Art. 8** Decisione sugli emolumenti; rimedi giuridici

<sup>1</sup> L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica emette una fattura per la consegna di dati giuridici.

<sup>2</sup> Chiunque contesti la fattura può richiedere entro 30 giorni una decisione dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica concernente gli emolumenti.

<sup>3</sup> La decisione può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso al Dipartimento federale delle finanze.

<sup>4</sup> Per il resto, sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

**Art. 9** Scadenza

Gli emolumenti sono esigibili:

- a. con la notifica della fattura;
- b. con l'emanazione della decisione concernente gli emolumenti; o
- c. se la decisione è impugnata, a partire dal momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

**Art. 10** Incasso

Gli emolumenti fino a 200 franchi possono essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

**Art. 11** Prescrizione

<sup>1</sup> Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni dopo la scadenza.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il credito.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

24 giugno 1999

Cancelleria federale svizzera:  
Couchepin

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 2)

## Tariffa

### I. Consegna nei formati Word e HTML

Prestazioni soggette a emolumento	Importo in franchi IVA esclusa
1 <i>Consegna di atti legislativi (RU e RS) e di testi (FF e GAAC) singoli, in formato Word</i>	
1.1 per il primo atto legislativo o il primo testo	35.—
1.2 per ogni atto legislativo o testo supplementare	15.—
<i>Emolumento minimo</i>	50.—
2 <i>Consegna di volumi della RS (classificatori) o di fascicoli settimanali della RU o del FF in formato Word</i>	
per volume o fascicolo settimanale	150.—
3 <i>Consegna di fascicoli della GAAC nei formati Word e HTML</i>	
per fascicolo	200.—
4 <i>Consegna della GAAC nei formati Word e HTML</i>	
per annata	700.—
5 <i>Consegna della RS completa nei formati Word e HTML</i>	
5.1 Prima consegna	3000.—
5.2 Aggiornamenti, per fornitura	300.—

In aggiunta all'emolumento, per i supporti informatici sono fatturati gli importi seguenti:

- per dischetto: 2 franchi
- per CD-ROM: 10 franchi

### II. Consegna in formato PDF

La Cancelleria federale e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica determinano insieme il prezzo della consegna dei dati giuridici in formato PDF su supporti informatici.